



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Renata Silva **PRESIDENTE**
Dott. Tiziana Maccarrone **CONSIGLIERE**
Dott. Gian Paolo Macagno **CONSIGLIERE REL.**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **401/2016 R.G.**

promossa da:

, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante
Francesco Barbieri, rappresentata e difesa, per procura allegata all'atto di citazione in appello,
dagli avv.ti

Oggetto:
Bancari

- APPELLANTE -

contro

VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,

- APPELLATA -

e

INTESA SANPAOLO S.p.A., C.F.

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'APPELLANTE : *"NEL MERITO In totale riforma dell'appellata sentenza n. 467/2015, emessa dal Tribunale di Verbania in data 24.08.2015, previa declaratoria di nullità o inefficacia del calcolo degli interessi in base ai criteri usualmente praticati sulla piazza, nonché di nullità o inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle spese o commissioni applicate dalla Banca Popolare di Intra s.p.a., ora Veneto Banca S.c.p.a.; previa declaratoria di nullità o l'inefficacia della clausola del c/c dedotto in lite, intestato alla*



s.r.l., relativa all'applicazione dei c.d. interessi anatocistici, per violazione dell'art. 1283 cod. civ.; previa declaratoria di nullità della pattuizione relativa alla determinazione ed al riconoscimento a favore della Banca convenuta delle c.d. "commissioni di massimo scoperto", perché in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 cod. civ. e previa declaratoria di illegittimità del comportamento della banca convenuta laddove ha contabilizzato, capitalizzato, preteso ed incassato somme sotto la veste di "commissioni di massimo scoperto", nonché in forma di qualsivoglia altra spesa e/o commissione non riferita a singole operazioni gestorie effettuate su disposizione della e comunque non documentate. Accertato dalla data di apertura del conto, l'esatto ammontare degli importi pretesi ed incassati da parte della banca convenuta, condannare Veneto Banca s.c.p.a., tenuto conto dei risultati della CTU contabile redatta dal Dr. Ivan Cantisani: a) procedere al rimborso a favore di della somma di € 10.679,15, pari a quanto indebitamente percepito con riferimento al conto corrente n , chiuso alla data del 30.01.1994 con saldo pari a zero; b) procedere a rettificare, con riferimento al conto corrente n , il saldo negativo, per € 348.068,01, alla data del 27.06.2007, con un saldo positivo di € 95.148,29, stante il ricalcolo a favore del correntista della somma di € 443.216,30 (€ 443.216,30 - € 348.068,01) - Con il favore delle spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che dichiarano di averle anticipate".

PER LA CONVENUTA INTESA SANPAOLO SPA: "Voglia la Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in atti, disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione, nel rito e nel merito in via preliminare e principale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sia attiva che passiva in capo a Intesa Sanpaolo spa con riferimento alle domande tutte spiegate nel presente procedimento e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione di ISP dal presente procedimento. Con il favore delle spese".

PER L'APPELLATA VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, In via preliminare nel rito: - accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento nei confronti di Veneto Banca spa in Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del Testo Unico Bancario. - dichiarare l'appello inammissibile ex art 348 bis cpc, per i motivi già svolti in atti da Veneto Banca spa; Nel merito in via principale, rigettare tutti i motivi d'appello ex adverso formulati, in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado; Con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, oltre le successive occorrenze, oltre rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa professionale forense"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 15.05.2015 conveniva avanti al Tribunale di Verbania, VENETO BANCA SCPA (in seguito VENETO BANCA SPA), incorporante la Banca Popolare di Intra. Deduceva la società attrice di avere acceso, nell'anno 1988, presso la Filiale di Borgomanero della Banca Popolare di Intra, il rapporto di c/c n , successivamente trasferito, senza soluzione di continuità, a far data dal 30.11.1993, presso la Filiale di Oleggio Castello, con il nuovo n.



Con riferimento a detti rapporti parte attrice lamentava che l'Istituto bancario avesse applicato interessi ultralegali nulli, in quanto riferiti ai criteri usualmente praticati sulla piazza, operato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., preteso interessi usurari, applicato commissioni di massimo scoperto e spese non sorrette da valida pattuizione, nonché valute penalizzanti.

L'attrice, nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, chiedeva – conseguentemente – di condannarsi la Banca a “procedere allo storno e/o rimborso di quanto indebitamente percepito”.

2. La Banca convenuta si costituiva in giudizio, rilevando che la società attrice:

- nell'anno 1988 aveva stipulato con Banca Popolare di Intra un contratto di conto corrente presso la Filiale di Borgomanero, successivamente estinto in data 30/01/1994, come si evinceva anche dalla documentazione ex adverso prodotta - (doc. 2 delle produzioni di primo grado della Banca; doc. n. 2, pag. 1, anno 1994 delle produzioni dell'attuale appellante).

- in data 30/11/1993 aveva quindi stipulato con Banca Popolare di Intra, Filiale di Oleggio Castello il conto corrente n. (doc. 3) alle condizioni economiche ivi indicate.

La convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa restitutoria di parte attrice riferita al periodo anteriore al 2 giugno 2003, con riferimento al primo atto interruttivo, individuato nella diffida di ricevuta dalla Banca in data 2 giugno 2013.

Nel merito, contestava la fondatezza delle avversarie pretese.

3. Il giudice istruttore disponeva CTU contabile, avente a oggetto la ricostruzione del rapporto, con rideterminazione del saldo depurato dagli addebiti illegittimamente operati - come in dettaglio indicato nel quesito sottoposto al Consulente.

4. All'esito, il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 467/2015, pubblicata in data 24 agosto 2015, rigettava le domande attoree.

In particolare il primo giudice:

- rilevava l'inammissibilità della domanda volta alla ripetizione dell'indebito, per essere il conto corrente ancora aperto, come allegato dalla Banca e non contestato da parte attrice;

- rilevava l'inammissibilità della domanda avente a oggetto la dichiarazione di nullità delle singole clausole, perché diversa dall'azione di accertamento e rettifica del saldo;

- rilevava che l'attrice non aveva proposto alcuna domanda di accertamento e rettifica del saldo del conto corrente, da ritenersi comunque nella specie inammissibile, in difetto di una presupposta - ammissibile - domanda di ripetizione dell'indebito.

5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , lamentando l'errata lettura o errata interpretazione delle carte processuali da parte del primo giudice e in particolare osservando:

- che il c/c , originariamente acceso presso la succursale di Borgomanero sino al 31.01.1994 e quindi spostato, senza soluzione di continuità, presso la filiale di Oleggio Castello con nuovo , sarebbe un conto da ritenersi distinto ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ripetizione, ma da considerarsi unico ai soli fini della prescrizione: chiedeva pertanto la condanna della convenuta al rimborso della somma di € 10.679,15 oltre interessi, per addebiti non dovuti relativi a tale conto corrente, secondo le



risultanze della CTU del primo grado e i principi di diritto esposti;

- che la domanda della _____ era finalizzata a ottenere non solo la restituzione di quanto indebitamente incassato dalla banca, ma anche la rettifica del saldo di conto corrente, con riferimento al conto ancora aperto _____, domanda di cui reiterava la richiesta di accoglimento, con tutte le implicazioni già dedotte in primo grado, rettifica che condurrebbe ad un saldo positivo di € 95.148,29 (quale risultato del saldo negativo di - € 348.068,01 e dell'effetto delle rettifiche a favore dell'appellante pari a + 443.216,30), secondo la ricostruzione della CTU di primo grado.

Parte appellante richiamava a tale ultimo proposito l'inciso delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo di primo grado - "procedere allo storno e/o rimborso di quanto indebitamente percepito" - precisando che il "rimborso" riguardava gli addebiti non legittimi relativi al primo conto corrente, da ritenersi chiuso sebbene non ai fini della prescrizione, e lo "storno" le rettifiche da operare in relazione al secondo conto corrente, ancora aperto alla data della domanda.

6. Veneto Banca SPA si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza del Tribunale di Verbania.

7. All'udienza delli 7.3.2017 le parti precisavano le conclusioni definitive e la Corte assumeva la causa a decisione, assegnando i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.

8. A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca, la causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza 6-11.7.2017 e, all'udienza delli 19.7.2017, la Corte dichiarava l'interruzione del processo.

Il processo veniva quindi riassunto dalla società appellante nei confronti sia della procedura di LCA di Veneto Banca SPA, sia di Intesa Sanpaolo SPA, indicata come successore a titolo particolare nel rapporto controverso dedotto in giudizio, in forza del contratto di cessione di azienda 26 giugno 2017 (v. sub doc. 3 delle produzioni di Intesa Sanpaolo) stipulato tra Veneto Banca SPA in LCA, Banca Popolare di Vicenza e Intesa Sanpaolo SPA in esecuzione di quanto stabilito dal D.L. n. 99/2017.

9. Si costituiva Intesa Sanpaolo SPA, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, e a tale riguardo affermando che il credito in questione non sarebbe stato oggetto di cessione, e tanto meno - di conseguenza - l'azione da esso derivante, trattandosi di posizione da ricondurre alle "Attività Escluse" dalla cessione, come desumibili dal contenuto dell'art. 3.1.4 lett. b) del contratto di cessione menzionato.

10. Anche la procedura di LCA di Veneto Banca SPA si costituiva in giudizio, affermando - coerentemente con quanto sostenuto da Intesa Sanpaolo SPA - che il rapporto in questione sarebbe rimasto nella titolarità della procedura, ed eccependo l'improcedibilità nei propri confronti dell'azione promossa da _____ in forza del principio dettato dall'art. 83 del Testo Unico Bancario.

11. All'udienza delli 17 aprile 2018 le parti precisavano nuovamente le conclusioni definitive - come in epigrafe riportate. La Corte assumeva la causa a decisione, assegnando i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre procedere in primo luogo all'esame delle questioni processuali - di natura



pregiudiziale – sollevate da Intesa Sanpaolo SPA e Veneto Banca SPA in LCA, e in primo luogo deve procedersi alla corretta identificazione dell'attuale soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio.

ha riassunto il giudizio anche nei confronti di Intesa Sanpaolo SPA, ritenendola cessionaria del rapporto controverso, in base al contratto di cessione d'azienda da Veneto Banca SPA in LCA, stipulato nell'ambito del disposto dell'art. 3 d.l. n.99/17, convertito con legge n.121/2017.

L'appellante ha rivolto le domande già proposte in primo grado e reiterate in appello – anche nei confronti di Intesa Sanpaolo SPA, che assume essere succeduta a titolo particolare all'originaria controparte, chiedendo in particolare di *“condannare in via esclusiva, Intesa San Paolo s.p.a., quale acquirente di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Veneto Banca e/o in solido con Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa”*.

Intesa Sanpaolo SPA ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva del rapporto; Veneto Banca in LCA ha, dal canto suo, eccepito l'improcedibilità delle domande proposte, ex art. 83 TUB.

2. L'esame delle questioni processuali sollevate presuppone la previa valutazione della posizione di Intesa Sanpaolo SPA rispetto alla controversia introdotta e coltivata dalla società appellante : l'effettività della cessione del rapporto sub iudice comporterebbe, infatti, il subentro a titolo particolare di Intesa Sanpaolo SPA nella titolarità dello stesso e quindi la necessità di valutare la situazione alla luce degli art. 111 Cost e 90 TUB e, in ipotesi di soluzione favorevole delle questioni processuali prospettate, la necessità di esaminare comunque il merito dei motivi di appello proposti con riguardo alla posizione della predetta Banca; se la cessione non fosse intervenuta, Intesa Sanpaolo SPA sarebbe estranea al rapporto controverso e, in tal caso, si dovrebbe valutare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla procedura concorsuale e, solo per il caso di ritenuta infondatezza della stessa, il merito della controversia con riguardo alla posizione della procedura di LCA.

La prima questione da esaminare riguarda, pertanto, l'effettività del subentro di Intesa Sanpaolo SPA nel rapporto controverso ai quale è sottesa la pretesa creditoria fatta valere da che, in comparsa conclusionale, ha integrato le proprie conclusioni chiedendo di *“condannare in via esclusiva, Intesa San Paolo s.p.a., quale acquirente di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Veneto Banca e/o in solido con Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa”*.

Ai sensi dell'art.3 DL n.99/2017, convertito con legge n.121/17, le disposizioni del contratto di cessione - che i commissari liquidatori di Veneto Banca possono stipulare secondo quanto previsto al precedente art.2 - hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori – si richiama, tra gli altri, l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli artt. 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559 co 1 c.c., nonché 58 co 2 TUB; la norma precisa pure che il “cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”, comma che prevede la possibilità di cedere “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse ...”; l'art. 3 cit. deroga espressamente alle disposizioni dell'art. 58 co. 1, 2, 4, 5, 6 e 7, “salvo



quanto espressamente richiamato nel presente decreto”, e dell’art. 90 co. 2 del TUB e, precisando come sopra evidenziato l’ambito della responsabilità del cessionario per i debiti pregressi, detta una disposizione specifica che appare superare l’art. 2560 co. 2 c.c.; quest’ultima norma, anche ove la si volesse ritenere comunque applicabile, sul presupposto (che non sembra condivisibile) dell’assenza di una specifica deroga espressa, alla cessione di azienda tra Veneto Banca SPA e Intesa Sanpaolo SPA, potrebbe essere riferita solo ai debiti, in sé considerati, relativi all’azienda ceduta e risultanti dai libri contabili obbligatori, non anche ai debiti che si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, pur in ipotesi di subentro in esse del cessionario ex art. 2558 c.c. (cfr., al riguardo, Cass. n.8539/2018, pur pronunciatisi in relazione ad una cessione d’azienda che non coinvolgeva banche o imprese sottoposte a procedure concorsuali).

Le disposizioni dell’art. 3 cit., anche alla luce delle considerazioni svolte, non consentono di risolvere la questione della legittima partecipazione al presente giudizio di Intesa Sanpaolo SPA come una diretta conseguenza della cessione di azienda del giugno 2017, limitando il rilievo del contenuto della stessa ai soli rapporti tra cedente e cessionario – si richiama, in particolare, l’efficacia verso i terzi della cessione, pubblicizzata, come nel caso di specie è avvenuto, nelle forme previste.

Occorre quindi verificare se il rapporto contrattuale cui inerisce il credito di ripetizione, oggetto di accertamento in questa sede su impulso dell’appellante, rientri o meno nell’ambito della cessione di azienda effettuata da Veneto Banca SPA in LCA a Intesa Sanpaolo SPA: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell’art. 3 cit. sopra esaminato, anche ai “terzi” interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all’art. 1.1.1 con rimando all’art. 3.

L’art. 1.1.1 precisa che il contratto “viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici” di Veneto Banca (per quanto qui interessa), come meglio precisati al punto 3. definiti nel complesso, ai fini dell’accordo, come “Insieme Aggregato”.

L’art. 3.1.1 definisce l’insieme aggregato oggetto del contratto come composto dalle attività incluse, descritte sub a) e dalle passività incluse, descritte sub b).

Ora, è vero che nell’individuare le passività incluse nella cessione di azienda l’art.3.1.2, al punto b), richiama i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni derivanti da rapporti interni e funzionali all’esercizio dell’impresa, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e identificati e allegati per categorie nel prospetto allegato sub D, e tra questi individua espressamente, sub vii), i contenziosi civili relativi a giudizi pendenti dalla data di esecuzione della cessione, diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti, di determinate categorie e in determinate condizioni.

E’ altrettanto vero però che l’art. 3 prosegue con l’individuazione degli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall’insieme aggregato.

Secondo l’art. 3.1.4 “restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell’insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP”: a-i) “i crediti classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come ‘sofferenze’, come ‘inadempienze probabili’ (cd unlikely to pay) e/o come ‘esposizioni scadute’ (cd past due)



e i relativi rapporti contrattuali”.

Le ragioni creditorie fatte valere dalla società appellante sono relative a rapporti bancari già in essere tra le parti e che non potevano essere considerati quindi, al momento della definizione della posizione economica di Veneto Banca in LCA ai fini della cessione, come un debito certo della Banca, che anzi risultava contabilmente creditrice insoddisfatta; la pretesa creditoria dell'appellante, ipotizzata superiore al dovuto, era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione della banca ad LCA, doveva essere dimostrato.

Dalla documentazione prodotta da Intesa Sanpaolo SPA emerge che, in epoca antecedente al contratto di cessione di azienda sottoscritto, in data 26.06.2017, e precisamente dal 31.5.2013 la posizione di _____ era indicata, nella relativa scheda-cliente, dapprima come “Informazione generica negativa” e quindi, dal 16.3.2015, come “posizione incagliata” (cfr. la schermata fidi/garanzie, prodotta sub doc. 4, specifico elemento di fatto sul quale l'appellante non ha svolto contestazione alcuna).

Si deve pertanto ritenere che, ai sensi dell'art. 3.1.4 a-i) del contratto di cessione sopra esaminato, il rapporto negoziale, in sofferenza, cui inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da _____, non si sia trasferito a Intesa Sanpaolo SPA ma faccia parte proprio dell'attivo-passivo escluso: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di Veneto Banca SPA e, di conseguenza, nessuna successione di Intesa Sanpaolo SPA è intervenuta nella posizione processuale di Veneto Banca SPA, ai sensi dell'art. 90 TUB e delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca SPA.

Intesa Sanpaolo SPA è pertanto estranea alla presente controversia, con la conseguenza che non poteva essere chiamata a partecipare al giudizio, nemmeno ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e non poteva essere utilmente destinataria del ricorso in riassunzione ex art. 303-305 c.p.c.

Definitivamente pronunciando con riguardo alle domande proposte da parte appellante nei confronti di Intesa Sanpaolo SPA, deve quindi dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo SPA rispetto ai rapporti dedotti in giudizio, non rientranti nel contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca SPA in LCA e Intesa Sanpaolo SPA del 26.6.2017.

Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra società appellante e Intesa Sanpaolo SPA, considerata la complessità in diritto delle questioni trattate.

3. Si deve ora procedere all'esame dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla procedura di LCA di Veneto Banca SPA, in forza del principio statuito dall'art. 83, terzo comma del TUB, per cui, a seguito dell'apertura della procedura, “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.

La norma è espressione del più generale principio che trova il suo fondamento normativo negli artt. 51 e 52 l. fall. e che, ai fini della piena realizzazione del concorso, comporta, da un lato, il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari e, dall'altro, la soggezione dei creditori alle speciale procedura della formazione dello stato passivo.

La dichiarazione di fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e impone



l'esclusività della procedura di accertamento del passivo fallimentare: dispone l'art. 52, secondo comma, l.fall. che - salvo diverse disposizioni della legge - ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, debba essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V della legge fallimentare, ossia secondo la speciale procedura prevista per l'ammissione al passivo dei crediti.

3.1. Tale principio soffre peraltro una rilevante eccezione qualora il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato, come desumibile dalla formulazione dell'art. 96, comma 2, n.3, legge fall., risultante a seguito della sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 di riforma delle procedure concorsuali, che dispone che siano ammessi con riserva "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento", precisando che "il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione". E anzi, tale principio è stato ritenuto applicabile anche in vigenza dell'antecedente disciplina, di cui all'art. 95, terzo comma, legge fall. (che disponeva che "Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito") di cui la giurisprudenza di legittimità ha operato una interpretazione estensiva, coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost.

Ne consegue che, ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010 - Rv. 615853 - 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11362 del 10/05/2018 - Rv. 648583 - 01).

3.2. Analogo principio va affermato per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, alla quale deve ritenersi applicabile in forza dei richiami di cui agli artt. 201 e 209 l.fall., da ritenersi estesi all'intera disciplina dell'accertamento del passivo, anche con riguardo alla comune ratio di riferimento del principio costituzionale della durata ragionevole del processo.

La norma di cui all'art. 95, comma 3, l.fall. è stata - in sua vigenza - ritenuta applicabile anche al procedimento di liquidazione coatta amministrativa (cfr. Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 31/07/1969). Più di recente, tale norma è stata ritenuta applicabile alla LCA anche nell'interpretazione estensiva riferita alla preesistenza alla procedura di una sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta dal creditore (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 19/02/2015 - Rv. 634900 - 01). E ancora è stata esclusa l'improcedibilità del gravame, nel caso di giudizio di appello pendente all'apertura della procedura di LCA, "in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006" (così Cass. civ., Sez. I, 21 Gennaio 2016, n. 1083).

3.3. Analogamente, in mancanza di un'espressa previsione derogatrice, deve ritenersi per la liquidazione coatta amministrativa delle imprese bancarie, per cui non si verifica



“l'improseguibilità della domanda del creditore quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato, giusto disposto dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, che contiene il medesimo rinvio di cui all'art. 201 l.fall.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 7347 del 30/05/2001, n. 7347; Sez. L. n. 15821 del 22/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 26/02/2009 - Rv. 607637 - 01).

4. Occorre pertanto procedere all'esame del merito della controversia, limitatamente alla posizione di Veneto Banca SPA in LCA.

, con l'atto di appello, ha riproposto la domanda, non esaminata dal primo giudice in conseguenza della assorbente pronuncia processuale di inammissibilità, di “ripetizione e/o storno” degli addebiti non dovuti operati da Veneto Banca SPA in relazione ai conti correnti per cui è giudizio.

4.1. A tale proposito va rilevato, per quanto attiene al conto corrente acceso nell'anno 1988 presso la Filiale di Borgomanero della Banca Popolare di Intra, recante il , e chiuso il 30.1.1994, che ogni pretesa formulata con l'azione di ripetizione deve ritenersi prescritta. Il primo atto interruttivo della prescrizione consiste - incontestatamente - nella diffida inviata da e ricevuta dalla Banca in data 26.3.2013.

Il conto corrente in oggetto risulta essere stato chiuso in periodo successivo all'apertura del secondo conto corrente per cui è causa (avvenuta in data 31.11.1993) e la stessa appellante ne ha rivendicato l'autonomia al fine di affermare l'ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'addebito, pur deducendo l'unicità del rapporto in relazione al computo del termine prescrizione. Ad ogni modo, anche in tale ultima ipotesi, con riferimento al periodo di apertura del suddetto conto non è dedotta la sussidenza di affidamenti, e pertanto - in applicazione dei principi predicati, con orientamento consolidato, dalla S.C. sin da Cass. S.U. n. 24418/2010 - va ribadita comunque la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.

4.2. Con riguardo al conto corrente , acceso in data 30.11.1993 presso la Filiale di Oleggio Castello, e tuttora aperto alla data dell'instaurazione del giudizio, si rileva in primo luogo che la società appellante ha, sin dall'atto introduttivo di primo grado, chiesto di procedersi - anche - allo “storno” degli importi indebitamente addebitati, domanda da ritenersi autonoma rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e da qualificarsi come domanda di accertamento del saldo del conto corrente.

Tale domanda non può ritenersi rinunciata in ragione dell'omissione dello specifico inciso nelle conclusioni riportate in sede di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado, stante la reiterazione delle relative argomentazioni in tutti gli atti difensivi di primo grado e la puntuale riproposizione con l'appello: né riguardo a tale omissione nulla ha obiettato la Banca appellata che ha - al contrario - ribadito la contestazione d'inammissibilità della domanda di accertamento, che pertanto presuppone proposta e non implicitamente rinunciata.

Nel caso in esame la domanda di rideterminazione del saldo - previa declaratoria di nullità di clausole non conformi o di addebiti non rispettosi delle intese e di storno dei relativi addebiti - è stata formulata in via autonoma (sotto il profilo dell'alternatività o cumulabilità), e non in inscindibile unione con la domanda di condanna alla restituzione.

Tanto chiarito, deve darsi continuità all'orientamento - giù espresso da questa Corte d'Appello (cfr. Cfr. App. Torino, Sez. I. Sent. n. 2014 del 5.2.2015; id., Sent. n. 1272 del 9.6.2017, in



conformità a Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 798 del 15/01/2013 - Rv. 624842 - 01), che ritiene sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al correntista che proponga domanda di accertamento - a una determinata data ovvero alla data della domanda - dell'esatto saldo del conto corrente in via autonoma: il caso paradigmatico si verifica, come nella fattispecie in scrutinio, allorché il rapporto di conto corrente sia ancora in essere e la domanda di ripetizione di indebitato non venga proposta, o comunque venga ritenuta inammissibile per tale ragione. La domanda di mero accertamento deve, infatti, ritenersi sorretta da interesse ad agire, in forza delle seguenti argomentazioni:

- la domanda di accertamento è mera conseguenza della domanda di nullità di determinate clausole contrattuali, quest'ultima indubbiamente sorretta da un interesse ad agire;
- la domanda di accertamento è comunque ex se sorretta da un autonomo interesse ad agire, consistente nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli, e nelle sue conseguenze: a seconda delle ipotesi, il ricalcolo conseguente allo storno dell'indebitato potrà implicare la riduzione dell'esposizione debitoria, oppure una maggior disponibilità di fido (se il conto corrente è affidato), o ancora il passaggio a credito del saldo di conto corrente.

Va infine risolta la questione dell'interferenza tra azione di accertamento negativo/rettifica del saldo e contemporanea sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione della banca, qualora le depurazioni operate possano essere neutralizzate per l'effetto di rimesse solutorie soggette a prescrizione, il tutto anche nell'ottica della necessaria immanenza dell'interesse ad agire sotteso all'azione di accertamento.

Il bilanciamento tra contrapposti interessi va trovato ritenendosi che l'intervenuta prescrizione degli addebiti relativi a rimesse solutorie debba incidere necessariamente (non sulle domande di nullità ma) con riguardo all'accertamento del corretto saldo di conto corrente ed alla sua rettifica, rispetto alla quale il quantum prescritto non deve essere tenuto in considerazione.

Nella fattispecie, non essendo stati dedotti affidamenti anteriori a quelli, documentati, concessi a partire dal 27.6.2007, l'eccezione di prescrizione sollevata della Banca deve essere accolta, con riguardo alla domanda di rettifica degli importi addebitati in periodo anteriore al 26.3.2003.

5. La causa deve quindi essere rimessa in istruttoria, rendendosi necessario un approfondimento di indagine tecnica contabile - come da separata ordinanza - al fine di accertare l'effettivo saldo del c/c n. n.

La regolazione delle spese di lite tra appellante e Veneto Banca SPA in LCA va rimessa alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

nella causa civile iscritta al n. 401/2016 R.G., la Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

in riforma della appellata sentenza n. 467/2015 del Tribunale di Verbania, pubblicata in data 24 agosto 2015;

definitivamente pronunciando con riguardo alle domande proposte da parte appellante nei confronti di Intesa Sanpaolo SPA,

DICHIARA la carenza di legittimazione passiva in capo a INTESA SANPAOLO SPA rispetto ai rapporti dedotti in giudizio, non rientranti nel contratto di cessione di azienda tra Veneto Banca SPA in LCA e INTESA SANPAOLO SPA del 26.6.2017;



DICHIARA integralmente compensate le spese del presente grado di appello tra e
INTESA SANPAOLO SPA, e

non definitivamente pronunciando con riguardo alle domande proposte da parte appellante nei confronti di VENETO BANCA in LCA,

RESPINGE l'eccezione di improcedibilità delle domande di parte appellante, proposta da VENETO BANCA SPA in LCA;

DICHIARA la prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebito proposta da parte appellante con riguardo al contratto di c/c n. ;

DICHIARA la prescrizione della domanda di accertamento e rettifica del saldo proposta da parte appellante con riguardo al contratto di c/c n. , limitatamente agli addebiti costituenti rimesse solutorie anteriori al 26.3.2003;

DISPONE, come da separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione, limitatamente alle domande proposte da parte appellante nei confronti di VENETO BANCA in LCA , con liquidazione delle relative spese al definitivo.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 6 luglio 2018.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Gian Paolo Macagno

IL PRESIDENTE

Dott. Renata Silva

